

REGIONE PUGLIA
CONSIGLIO

LEGGE REGIONALE

Determinazione delle indennità per gli amministratori e
Sindaci revisori dei conti dell'Ente Regionale di Sviluppo
agricolo della Puglia

REGIONE PUGLIA
CONSIGLIO

1.

Legge regionale " Determinazione delle indennità per gli Amministratori e Sindaci Revisori dei conti dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia"

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge :

Art. 1

(Gettone di presenza)

A tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti dell'ERSAP, in applicazione dell'art. 22 della legge regionale n. 32 del 28.10.1977, è concesso un gettone di presenza, per ciascuna seduta, pari a lire 25.000 lorde, per un massimo di otto sedute mensili, ivi comprese quelle delle Commissioni di cui all'ultimo comma dell'art. 14 della legge regionale n. 32 del 28.10.77 e per non più di una seduta per ciascun giorno.

Gli emolumenti previsti per il Presidente dell'ERSAP, comprensivi dell'indennità di carica e dei gettoni di presenza, nell'anno, non devono essere superiori a quelli previsti per il consigliere regionale.

Art. 2

(Indennità di carica)

L'indennità di carica agli amministratori e ai sindaci revisori dei conti dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia (ERSAP) in applicazione della L.R. 28.10.77, n. 32, è fissata come segue :

- al Presidente e ai Vice Presidenti è assegnata una somma mensile, comprensiva dei gettoni di presenza di cui al precedente art. 1 e di ogni altro compenso di qualsiasi provenienza legato direttamente o indirettamente con l'esercizio dell'incarico, non superiore, nell'anno, rispettivamente al 90% e al 60% dell'indennità di carica prevista per il consigliere regionale;
- agli altri componenti il Comitato esecutivo e ai restanti membri del Consiglio di Amministrazione è assegnata una somma mensile pari, rispettivamente, al 25% e al 15% della indennità di carica prevista per il consigliere regionale;
- ai Sindaci del Collegio dei Revisori dei conti è assegnata una somma mensile lorda di lire 270.000, maggiorata del 50% per il Presidente.

Art. 3

(Rimborso delle spese)

A tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti dell'ERSAP, in applicazione dell'art. 22 della legge regionale n. 32 del 28.10.77, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio documentate e l'indennità di missione secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i dipendenti regionali del livello più alto.

La missione e l'uso del mezzo proprio devono essere, in ogni caso, autorizzati dal Presidente dell'Ente o da un membro del Comitato Esecutivo da lui delegato.

Art. 4

(Decorrenza degli emolumenti e uffici erogatori)

La corresponsione delle indennità, gettoni di presenza e rimborso spese di cui alla presente legge decorre dal giorno dell'insediamento del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti.

Alla liquidazione degli emolumenti provvedono i competenti servizi dell'ERSAP utilizzando gli stanziamenti apposti, iscritti nel Bilancio dell'Ente.

Art. 5

(Modificazioni alla legge regionale n.32 del 28.10.77)

Il primo comma dell'art. 16 della legge regionale 28.10.77, n. 32 è sostituito dai seguenti:

"Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente dell'Ente che lo convoca e lo presiede, dai due Vice Presidenti e da altri sei componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nel nominare i componenti del Comitato Esecutivo, deve assicurare che metà di essi provenga dai membri di cui alla lettera b) del precedente art. 13 e l'altra metà dai membri di cui alla lettera d) del medesimo art. 13".

L'art. 20 della legge regionale 28.10.77, n. 32 è sostituito dal seguente :

"Per i componenti, comunque nominati, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti, val

gono le norme di ineleggibilità o incompatibilità di cui alla legge 23.4.1981, n. 154.

Non possono in ogni caso far parte del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori dei conti coloro che ricevono lo stipendio dall'Ente - ad eccezione del rappresentante del personale previsto dall'art. 13, lettera c) della presente legge - o da organismi e aziende dipendenti o sovvenzionate dall'Ente stesso, nonché gli amministratori di tali organismi o aziende".

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Conte)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

F.to (Capozza)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (dott. Guaccero)

REGIONE PUGLIA
CONSIGLIO

E' estratto del verbale della seduta del 16 dicembre 1981
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Conte)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

F.to (Capozza)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (dott. Guaccero)